

AVV. GIORGIO FRACCASTORO

Il giudizio di ottemperanza

Definizione e riferimenti normativi attuali

Il giudizio di ottemperanza si può definire come il giudizio preordinato ad ottenere dal Giudice Amministrativo l'esecuzione o l'attuazione delle sentenze passate in giudicato (ivi compreso anche quelle rese da Giudici Ordinari e Speciali in cui parte del giudizio sia una pubblica Amministrazione), ovvero delle decisioni di primo grado del G.A. e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi; tale giudizio è preordinato, cioè, ad ottenere dal G.A. quelle modificazioni della realtà che la sentenza non abbia operato direttamente, ma abbia rimesso alla successiva azione dell'Amministrazione, e che quest'ultima per una qualsiasi ragione non abbia poi reso effettive.

Per dirla con il Nigro (2002, 337), *“l'oggetto del giudizio è puramente e semplicemente l'accertamento dell'inadempienza dell'Amministrazione e la assunzione delle misure atte a rimediare svolgendo concretamente gli effetti delle sentenze”*.

Tale giudizio consiste, cioè, nella verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione nel conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente alla parte l'utilità o il bene della vita riconosciuta in sede di cognizione, rispetto al quale si può parlare di vero e proprio diritto all'esecuzione; tale verifica è ovviamente possibile solo quando il soggetto obbligato sia un'Amministrazione pubblica, cui sia imputabile un *"facere, un non facere e/o un dare"* nei confronti del privato, il cui inadempimento comporta l'onere di imporre in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di un Commissario *ad acta*, i comportamenti necessari per assicurare il concreto soddisfacimento del ricorrente.

Il giudizio di ottemperanza non è preordinato, dunque, a verificare la legittimità o meno dell'attività amministrativa di riesercizio del potere susseguente al giudicato ottemperando - tutela questa accordata solo nell'ordinaria sede di cognizione -, bensì ad accertare se la P.A. soccombente abbia o meno esattamente eseguito il giudicato stesso e, in particolare, se emani atti elusivi di quest'ultimo e, come tali, non soddisfattivi dell'interesse in concreto azionato.

In attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, la disciplina vigente del giudizio di ottemperanza trova fondamento nella normazione positiva risalente al R.D. 17/8/1907 n. 642 (*“Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”*) ed al R.D. 26/6/1924 n. 1054 (*“Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”*), che al riguardo contengono previsioni largamente incomplete ed anacronistiche (a titolo esemplificativo si pensi all'art. 91 del medesimo R.D. 642/1907, secondo il quale il ricorso non andrebbe notificato né alla P.A. né ai controinteressati, ma soltanto *“depositato”* nella segreteria della Sezione).

Si tratta, cioè, di disposizioni superate dalla successiva evoluzione dell'ordinamento, con la conseguenza che si può oggi pacificamente affermare che la costruzione reale del giudizio di ottemperanza non è opera della normazione positiva, bensì della funzione cosiddetta pretoria (e cioè dell'interpretazione creatrice) della giurisprudenza amministrativa, che nel corso dei decenni è venuta elaborando un quadro sistematico sempre più raffinato, ma che, proprio per la esigenza di doversi servire di strumenti vecchi per fini nuovi tenendo fermo il telaio normativo originario, sconta inevitabilmente i compromessi e gli artifici processuali cui la stessa giurisprudenza è dovuta ricorrere per salvaguardare, per lo meno sotto l'aspetto formale, le desuete formule tralazie.

E' dunque per tutti questi motivi che il giudizio di ottemperanza, pur avendo ormai quasi un secolo di vita e pur essendo di fondamentale importanza nell'ordinamento, è tuttora alla ricerca di una sua propria identità e risente di una esigenza di sistematizzazione che gli operatori del settore si auspicano possa, finalmente, trovare soddisfazione nella nuova codificazione che forma oggetto del presente Convegno.

Ciò premesso, per una semplificazione espositiva giova comunque ripercorrere brevemente le citate disposizioni che tuttora disciplinano formalmente il giudizio di ottemperanza e cioè:

- l'art. 27, comma 1, n. 4, del R.D. n. 1054/1924 ai sensi del quale *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito: ...omissis.... 4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico”*;

- l'art. 33, ultimo comma (aggiunto dall'art. 10 della L. 21/7/2000 n. 205) della L. n. 1034/71 (cd. Legge TAR) secondo cui *“Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni”*;

- l'art. 37 della stessa Legge TAR, che disciplina la competenza territoriale in materia come segue: *“I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.*

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello”

- l'art. 7 sempre della L. TAR secondo il quale, nei casi previsti dal citato art. 27 R.D. n. 1054/1924, *“il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito”*;

- l'art. 21, comma 14 (aggiunto dall'art. 3 della L. 21/7/2000 n. 205), legge cit., ha esteso inoltre la disciplina del giudizio di ottemperanza alla fase cautelare affermando che *“nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere”*

Per quanto concerne, poi, la procedura si deve far riferimento all'art. 90 del citato Regolamento del 1907 (che ai sensi dell'art. 19 della L. 1034/71 trova applicazione anche nei giudizi dinanzi ai TAR), secondo il quale i ricorsi per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato si propongono "*con domanda*" diretta al Presidente della Sezione, proponibile "*finché duri l'azione di giudicato*" (cioè entro il termine di prescrizione di dieci anni da quando il relativo diritto all'esecuzione del giudicato poteva essere fatto valere, e quindi dal deposito della sentenza), e comunque una volta che sia decorso il termine "*di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere*".

Il summenzionato art. 91 del medesimo R.D. 642/1907 prevede che il ricorso sia "*depositato*" nella Segreteria della Sezione, con la copia del giudicato: "*Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria*". Come anticipato, tale disposizione è stata tuttavia sovvertita dalla prassi giurisprudenziale che ha ritenuto insufficienti gli adempimenti di segreteria, introducendo in via pretoria l'obbligo di notifica a tutte le controparti (P.A. e contro interessati) nel rispetto del principio dell'integrità del contraddittorio.

Riflessioni giuridiche sulla natura e sui presupposti di applicabilità

La funzione del giudizio di ottemperanza è di garantire la **concreta esecuzione** di una pronuncia giurisdizionale, che accerti la lesività o comunque la illegittimità di un atto o di un comportamento della pubblica Amministrazione, obbligando quest'ultima ad una determinata attività provvedimentale e/o fattuale volta a rimuovere tali effetti pregiudizievoli, in caso di:

- a) inerzia;
- b) rifiuto a provvedere;
- c) inesatta conformazione alla sentenza da parte della Pubblica Amministrazione.

Pertanto si può affermare, senza dubbio di smentita, che compete proprio al giudizio di ottemperanza **garantire la misura dell'effettività**, della reale efficienza della giurisdizione amministrativa. La giurisdizione amministrativa senza giudizio d'ottemperanza rischierebbe infatti di risultare un'arma caricata a salve.

Si discute in dottrina e in giurisprudenza se il giudizio di ottemperanza nei confronti della pronuncia del giudice amministrativo abbia **natura** esecutiva o **mista di cognizione ed esecuzione**, non risultando sostenuta se non marginalmente la tesi di un'azione solo di cognizione.

La seconda tesi, che si accompagna all'idea di una formazione progressiva della cosa giudicata (in tal senso C.S., Sez. VI n. 4563/2008; Sez. IV n. 111/2006), è oggi la più seguita dal Consiglio di Stato secondo il quale *“nel giudizio di ottemperanza ‘il giudice amministrativo può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi che comunque sarebbero devoluti alla sua giurisdizione’ (Cons. Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2007); ciò in quanto il giudizio di ottemperanza ha natura mista, di esecuzione e di cognizione e perché la regola posta dal giudicato amministrativo richiede il più delle volte da parte del giudice dell’ottemperanza una esplicitazione od un completamento”* (C.S., Sez. V, 21/8/2009 n. 5013; conformi anche la Sez. V n. 3871/2009, Sez. VI n. 4563/2008 ; C.G.A. n. 274/2009 Ad. Plen. 23/1980; contra Sez. VI n. 360/2009, ma con riferimento a giudizi diversi da quello amministrativo).

In generale, la giurisprudenza ne riconosce una natura del tutto peculiare che prende forma ed assume diversi modi di essere in relazione a:

- a) situazione concreta;
- b) statuizione giudiziale da attuare;
- c) natura dell'atto censurato.

A titolo esemplificativo e a riprova della natura multiforme del giudizio di ottemperanza in relazione alla fattispecie concreta, va notato che tale giudizio può costituire semplice giudizio esecutivo disciplinato dal codice di procedura civile; ovvero lo stesso giudizio può essere preordinato al compimento di operazioni materiali o all'adozione di atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza, alla sollecitazione di attività provvedimentale amministrativa, al conseguimento di effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto d'impugnazione. Al contempo, il giudizio di ottemperanza, nelle materie attribuite alla giurisdizione amministrativa, può essere utilizzato anche in difetto di completa individuazione del contenuto della prestazione o attività oggetto del dovere dell'amministrazione.

Quanto precede consente quindi di asserire che nel giudizio di ottemperanza la verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il **substrato**

fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (cfr. C.S., Sez. VI, 16/11/2007 n. 5843).

Detta verifica comporta da parte del giudice una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "*petitum – causa pretendi – motivi – decisum*".

Pertanto è bene ribadire che in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "*decisum*" della sentenza da eseguire.

L'obbligo di adempimento previsto dal cit. art. 27, n. 4, del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato si articola - in realtà - in due forme logicamente distinte: e cioè in uno specifico **obbligo di "esecuzione"** in senso stretto, preordinato a realizzare le statuizioni tassative e puntuali della sentenza, e in un generico **dovere di "attuazione"** (o di "ottemperanza" in senso stretto), preordinato a realizzare quelle statuizioni della sentenza che postulano scelte discrezionali, fermo restando il fine indicato quanto meno in via di massima - dalla sentenza stessa.

Nel primo caso, all'obbligo di adempiere in capo all'Amministrazione corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo in capo al ricorrente vittorioso; con la necessaria conseguenza che il giudizio di ottemperanza deve essere inquadrato non nella giurisdizione generale di legittimità ma nella giurisdizione esclusiva: e precisamente nella giurisdizione esclusiva di merito puro, e non di legittimità congiunta al merito. Il giudice, infatti, non deve compiere alcuna valutazione in termini di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere; deve soltanto acclarare l'esistenza dell'inadempimento come fatto, e quindi adottare i necessari provvedimenti sostitutivi per soddisfare l'obbligo rimasto inadempito. Pertanto il giudice non pronuncia anche in merito (come afferma, inesattamente, l'art. 27 n. 4 del Testo Unico del 1924), ma solo in merito.

Nel secondo caso, ovvero nell'ipotesi in cui si controverte dell'esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione, il giudizio di ottemperanza ha comunque carattere pieno, non solo in merito ma esteso anche al merito, e tale carattere non è meramente esecutivo, ma - come già detto - misto di cognizione ed esecuzione.

Ne consegue che la decisione che decide un ricorso per ottemperanza è emessa in una fase esclusivamente attuativa degli obblighi derivanti dal titolo, ma ha un contenuto accertativo, che investe i presupposti dell'azione esecutiva, cioè l'idoneità del titolo stesso e la precisa individuazione della portata delle sue statuizioni in termini di adempimenti specifici imposti ad una Pubblica amministrazione. Così come va notato che nel giudizio di ottemperanza, il giudice può legittimamente adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi, che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione, ma non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorchè la sentenza da eseguire sia stata adottata da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale e la questione rientri nella giurisdizione di quest'ultimo.

Si afferma che la proposizione del giudizio d'ottemperanza è ammissibile ove l'interessato deduca che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento in contrasto con la particolare regola del rapporto fissata dalla sentenza; qualora invece la parte interessata deduca che il comportamento adottato dall'Amministrazione in asserita attuazione del giudicato risulti affetto da autonomi vizi di legittimità estranei al contenuto della precedente decisione, non è proponibile il ricorso per ottemperanza, ma è necessario attivare un nuovo giudizio di cognizione. In realtà,

quanto al primo punto, va richiamata la nota questione circa la portata dell'inadempimento dell'Amministrazione al proprio obbligo di conformarsi, ed in particolare se il giudizio di ottemperanza sia ammissibile esclusivamente in caso di inerzia o rifiuto nel provvedere (inottemperanza totale) o anche nella diversa ipotesi di inesatta o parziale attuazione del comando contenuto nella sentenza (inottemperanza parziale).

Si ammette l'esperibilità del rimedio anche e soprattutto nei casi di vera e propria elusione del giudicato, ossia ogni tipo di comportamento attivo dei pubblici poteri non soddisfacente delle ragioni del ricorrente in relazione a quanto statuito nella sentenza ottemperanda, demandando al giudice dell'ottemperanza la tutela contro detto atto. Questo perchè il giudicato amministrativo ha un contenuto complesso, non limitato agli effetti demolitori e ripristinatori rivolti al passato, ma comprensivo anche degli effetti confermativi rivolti al futuro e consistenti nei vincoli imposti all'Autorità amministrativa nella rinnovazione del provvedimento annullato, in relazione ai vizi di legittimità riconosciuti esistenti.

Nell'esecuzione del giudicato amministrativo, i margini di apprezzamento riconosciuti all'Amministrazione non possono discostarsi dall'esigenza, fatta propria dalla sentenza da eseguire, di far conseguire al ricorrente la situazione di vantaggio cui era preordinato il processo amministrativo, seppure nei limiti e nelle modalità ritenute conformi dal giudice dell'ottemperanza.

Inoltre, la P.A., in sede di esecuzione della sentenza, non può operare altre valutazioni della fattispecie ormai definitivamente decisa, o riaprire termini o altro ancora, in quanto atti e provvedimenti del genere, pur se impugnati con autonomi ricorsi, e quindi oggetto di altri e separati esami, non rilevano ai fini dell'obbligo di ottemperanza se non come atti più o meno consapevolmente elusivi.

E' ammissibile il giudizio d'ottemperanza anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia dato inizio all'esecuzione della decisione ma non abbia ancora emanato i provvedimenti diretti a definire la situazione cui la decisione stessa fa riferimento.

Il contenuto dell'obbligo di ottemperanza al giudicato amministrativo va definito tenendo conto della questione dedotta in sede di cognizione e dell'effetto conformativo della decisione ottemperanda. In sostanza, devono essere identificati gli elementi indispensabili per eliminare l'illegittimità constatata dalla pronuncia giurisdizionale da eseguire, distinguendoli da quelli inerenti a pretese che abbiano autonomi e specifici presupposti anche se collegati alla domanda principale.

Va pertanto considerato inammissibile il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza di contenuto ed effetti meramente processuali, difettando in tal caso una statuizione sostanziale, che cioè ponga obblighi di conformazione alla P.A. soccombente nella successiva fase di riemanazione ed ai quali essa non ha prestato alcuna esecuzione. Quando il giudicato d'annullamento accerti non solo l'inerzia della P.A. soccombente alla motivata ed espressa definizione di un procedimento amministrativo, ma anche il difetto di motivazione in cui essa è incorsa, spetta al Giudice dell'ottemperanza e non a quello di cognizione conoscere dell'impugnazione dell'atto elusivo emanato dalla P.A., in elusione del giudicato stesso, senza motivazione o con motivazione stereotipata e con effetto ulteriormente lesivo della parte vittoriosa, in quanto occorre garantire l'effettività all'accertamento giudiziale del silenzio tenuto dalla P.A., per impedire che l'ottemperanza di una siffatta pronuncia sia vanificata ogni qual volta la P.A. emani un qualsivoglia atto, anche sommariamente motivato e, così facendo, replichi di fatto la stessa situazione censurata con il giudicato ottemperando ed eluso in tal modo.

Da notare che non si verifica l'elusione del giudicato amministrativo qualora la P.A., in sede di riesercizio del pubblico potere, non attribuisca al ricorrente vittorioso la utilità giuridica spettantegli a causa dello *ius superveniens* che ha modificato l'assetto dei poteri amministrativi e le modalità di accesso a detta utilità, così come non costituisce elusione del giudicato amministrativo la riemanazione del provvedimento, già annullato in sede giurisdizionale per difetto di idonea motivazione e con salvezza degli atti ulteriori, con cui la P.A. ha ribadito la precedente statuizione e ha proceduto alla modificazione della parte motiva, emendandola dal vizio censurato.

La statuizione del Giudice Amministrativo prevale sul provvedimento emanato dalla P.A. soccombente in elusione (non importa se consapevole, o no) del giudicato, nel senso che l'atto elusivo diventa irrilevante e *tamquam non esset*, ancorchè emanato tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e quella della decisione di appello che la confermi, in quanto il provvedimento elusivo ha il carattere autoritativo suo proprio secondo i principi generali, ma lo perde, per il principio della prevalenza della funzione giurisdizionale, quando, a seguito della formazione del giudicato, si evince che esso contiene statuizioni in contrasto con quelle del giudice, divenute ormai immutabili.

Non è inoltre consentito introdurre con un solo ricorso giurisdizionale due distinti giudizi innanzi al giudice amministrativo, uno di ottemperanza e l'altro in sede di cognizione posto che essi muovono da presupposti e soggiacciono a regole diverse, a nulla rilevando l'istituto, di origine giurisprudenziale, della conversione del ricorso in ottemperanza in un ricorso ordinario, giacchè esso postula l'unicità del *petitum* sostanziale e, al contempo, il difetto del presupposto dell'azione di ottemperanza, rimediabile, però, con una sua diversa qualificazione giuridica, se ne sussistono i presupposti.

L'obbligo di ottemperanza al giudicato amministrativo si estende pure agli atti strettamente consequenziali del provvedimento annullato, ma non tocca quegli atti ulteriori ed autonomi, posti al di fuori dell'ambito di efficacia di quest'ultimo, pur se esso ne costituisca un presupposto di fatto.

Pertanto, la P.A. soccombente è sì tenuta a riesaminare i successivi provvedimenti non impugnati e condizionati da quello annullato, ma non ha alcun obbligo a rimuovere tutti gli atti, più o meno illegittimi, ma non toccati dal giudicato.

Interessante notare che il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nei confronti di un soggetto pubblico che sia stato estraneo al giudizio di merito, quando tale soggetto venga chiamato a porre in essere un'attività vincolata o adempitiva in fase di esecuzione del giudicato, avuto riguardo al carattere peculiare del rimedio, che è quello di essere preordinato a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza. Inoltre, la mancanza attuale di fondi preordinati all'adempimento nella materia specificamente coinvolta nella controversia non costituisce circostanza idonea ad esimere l'Amministrazione Pubblica dall'ottemperanza alla sentenza.

L'inottemperanza totale o parziale della decisione passata in giudicato ovvero immediatamente esecutiva, che costituisce presupposto per esperire il ricorso di ottemperanza, richiede attualmente, prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, la notifica di un atto formale di messa in mora ex art. 90, comma 2, del cit. R.D. 642/1907, che non può essere considerato una semplice intimazione ad adempiere, ma è un vero e proprio atto preparatorio dell'intera procedura di ottemperanza, finalizzato precipuamente all'accertamento dell'inadempimento dell'Amministrazione, non fungibile con altro atto, neppure con l'atto di precetto, diverse essendo le finalità dell'atto di diffida e dell'atto di precetto, in quanto rispettivamente preordinati a due specifici ed autonomi tipi di esecuzione.

Un presupposto di ammissibilità del ricorso per ottemperanza è dato dal particolare regime di stabilità della sentenza ottemperanda che, secondo la lettura giurisprudenziale della normativa di riferimento, deve essere passata in giudicato: tanto l'art. 27 n. 4 del T. U. sul Consiglio di Stato quanto l'art. 37 della l. 1034 del 1971 istitutiva dei TAR fanno in effetti riferimento, nel determinare la competenza per i ricorsi per ottemperanza, ai giudicati, rispettivamente dei giudici ordinari e dei giudici amministrativi.

In questo quadro si inserisce dunque il nuovo comma dell'art. 33 della legge TAR, aggiunto dall'art. 10 della l. n. 205 del 2000, a norma del quale per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il Tribunale Amministrativo Regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato.

Va altresì sottolineata l'estensione del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti nelle more del giudizio di appello, e la possibilità di utilizzare il rimedio anche (art. 3 l. 205 cit.) ove "l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente", permettendo al TAR competente di esercitare "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato" e disponendo "l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. Al riguardo, va in questa sede richiamata la fondamentale pronuncia del 1982 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo la quale in caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, non è esperibile il giudizio di ottemperanza, ma l'interessato può promuovere un nuovo giudizio cautelare chiedendo al giudice l'emanazione di provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione della sospensione. Più precisamente, in sede di ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, allorché l'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato emessa dal detto giudice, non sia per se stessa sufficiente a garantire l'effettività della tutela dell'interesse fatto valere dal ricorrente, ovvero l'amministrazione ne rifiuti o eluda la esecuzione, l'interessato alla esecuzione medesima, può nuovamente, osservate le forme stabilite per l'ordinario giudizio di sospensione, adire lo stesso giudice che ha emanato l'ordinanza di sospensione, chiedendogli l'emanazione, in via cautelare, delle misure idonee ad assicurare l'esecuzione di tale ordinanza.